

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

AMBIENTI DI LAVORO

Altezza cubatura e superficie

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati sono i seguenti: -altezza netta non inferiore a m 3; -cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; -ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: -altezza netta non inferiore a m 3; -cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; -ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere			

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori che occupano posti di lavoro all'aperto sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori che occupano posti di lavoro all'aperto non sono esposti a livelli sonori nocivi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori che occupano posti di lavoro all'aperto non sono esposti ad agenti esterni nocivi quali gas, vapori, polveri			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I posti di lavoro o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avvenga in modo sicuro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, saranno adottate altre misure o cautele adeguate			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I luoghi di lavoro o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività sono strutturati in modo che i lavoratori possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente, senza il pericolo di scivolare o cadere			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza			

Spogliatoi e armadi per il vestiario

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali destinati a spogliatoio hanno una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli armadi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli per gli indumenti privati, per i lavoratori che svolgono attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, e in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In mancanza di spogliatoi, ciascun lavoratore può disporre di attrezzature per poter riporre i propri indumenti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se sono presenti cinque dipendenti lo spogliatoio è unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro			

Gabinetti e lavabi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per uomini e donne sono stati previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi destinati ai servizi igienici			

Docce

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se il tipo di attività o la salubrità lo esigono, sono messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati previsti locali per docce separati per uomini e donne. Le docce e gli spogliatori sono in facile comunicazione tra loro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali delle docce hanno dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi per detergersi e per asciugarsi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le installazioni e gli arredi destinati alle docce sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro			

Refettori e mensa

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ai lavoratori è stato dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I refettori sono ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non è polveroso e le pareti sono intonacate ed imbiancate			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In presenza di più 30 dipendenti che rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, sono stati adibiti uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se i lavoratori sono esposti a materie insudicanti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti			

Locali di riposo e locali fumatori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se la sicurezza e la salute dei lavoratori lo richiedono, si sono predisposti locali di riposo facilmente accessibili, di dimensioni adeguate, dotati di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori			
(DPCM 23/12/03) Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, ad eccezione dei locali conformi ai requisiti di Allegato I DPCM 23/12/03			
(DPCM 23/12/03) I locali adibiti a fumatori sono idoneamente realizzati, gestiti, segnalati, e dotati di un sistema meccanico di immissione-estrazione aria conforme alla normativa vigente			
(DPCM 23/12/03) Nel caso in cui l'impianto non sia in grado temporaneamente di assicurare il ricambio d'aria stabilito dalla vigente normativa, nel locale fumatori è vietato fumare. Tale divieto viene specificatamente segnalato e il divieto persiste sino al ripristino			
La temperatura dei locali di riposo deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali			
(D. Lgs. 151/01) Le donne incinte e le madri che allattano hanno la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali di riposo hanno dimensioni sufficienti e sono dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali di riposo sono state adottate misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, per questo motivo sono stati messi a disposizione del personale altri locali per soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stato predisposto dall'organo di vigilanza che, anche nei lavori continuativi, che dipendenti possono lavorare stando a sedere, se ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.			
(DPCM 23/12/03) Nei locali in cui è vietato fumare sono stati collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.			
(DPCM 23/12/03) L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, viene espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi			

Vie e uscite di emergenza

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombrare e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le uscite di emergenza dotate di porte, sono apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, sono aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte delle uscite di emergenza non vengono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è fatto divieto adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non sono ostruite da oggetti possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori hanno almeno due scale distinte di facile accesso.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, sono provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture sono munite di apposite segnalazioni di pericolo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo			

Porte e portoni

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Essendo in presenza di lavorazioni e materiali che comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di 1,20 metri			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se nel locale di lavoro, i lavoratori normalmente ivi occupati sono fino a 25, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 0,80 m.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se nel locale di lavoro, i lavoratori normalmente occupati sono in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 m. che si apre nel verso dell'esodo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se nel locale di lavoro, i lavoratori ivi occupati sono in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 metri e di una porta avente larghezza minima di 0.80 metri che si aprono nel verso dell'esodo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se nello stesso locale di lavoro, i lavoratori ivi occupati sono oltre 100, il locale è dotato di due porte una avente larghezza di almeno 1,20 metri e l'altra di almeno 0,80 metri ed in aggiunta almeno di una porta ogni 50 lavoratori (o frazione compresa tra 10 e 50) avente larghezza minima di 1,20 metri. Tutte le porte presenti si aprono nel verso dell'esodo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata applicata per le porte per le quali è prevista una larghezza minima di 1,20 m. una tolleranza in meno del 5% e alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di 0,80 m. una tolleranza in meno del 2%			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono utilizzate porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli sono presenti porte per la circolazione dei pedoni e sono segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte e i portoni apribili nei due versi sono trasparenti o muniti di pannelli trasparenti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte e i portoni con superfici trasparenti o traslucide non costituite da materiali di sicurezza sono protette contro lo sfondamento			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte scorrevoli dispongono di un sistema di sicurezza che impedisce loro di uscire dalle guide o di cadere			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto dispongono di un sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico funzionano senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi sono muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e possono essere aperti anche manualmente o automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse possono essere			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte possono essere aperte			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 sono provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.			

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei luoghi di lavoro chiusi, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, si dispone di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'impianto di areazione è mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto viene segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, funzionano in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata viene eliminato rapidamente			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli impianti di condizionamento sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori			

Temperatura dei locali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si tiene conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla destinazione specifica di questi locali			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate misure tecniche localizzate o mezzi di protezione personale per la difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse			
Le griglie di diffusione d'aria e di aspirazione non sono ostruite			
Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata			
Le torri di refrigerazione ed i sistemi di umidificazione sono realizzati in modo da evitare la formazione di focolai di contaminazione biologica			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro sono provvisti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici e hanno tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, la temperatura e l'umidità sono comunque mantenute nei limiti compatibili con le esigenze tecniche			

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) I locali chiusi adibiti a lavori continuativi sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità, provvisti di un sufficiente isolamento termico e acustico sufficiente tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori, con un rapido ricambio d'aria e dotati di pavimenti, pareti soffitti facilmente lavabili			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento ha superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso viene munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara, qualora non ostino particolari condizioni tecniche			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La pareti trasparenti o traslucide o completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento o ad un'altezza superiore se esiste il rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti sono posizionati in modo tale da non costituire un pericolo per i lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le finestre e i lucernari sono concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti viene autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale ed i marciapiedi mobili funzionano in piena sicurezza, sono muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e possiedono dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le banchine e rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le banchine di carico dispongono di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano i 25 m. di lunghezza dispongono di un'uscita a ciascuna estremità			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le rampe di carico offrono una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La pareti trasparenti o traslucide o completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le disposizioni di sicurezza sono applicate alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie sono costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, sono costruite con materiali incombustibili			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, consentono una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, sono frequentemente ed accuratamente puliti			

Illuminazione naturale ed artificiale

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza ed il benessere dei lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli impianti di illuminazione dei luoghi di lavoro e delle vie di circolazione sono installati senza presentare rischi per i lavoratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di guasto dell'illuminazione artificiale, esiste un sistema di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le superfici vetrate ed i corpi illuminanti sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se per esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, sono state adottare comunque adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione			

Stabilità e solidità

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che corrisponde al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I requisiti di stabilità e solidità degli edifici, opere e strutture che ospitano i luoghi di lavoro sono mantenuti e garantiti nelle operazioni di manutenzione			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I carichi non superano il carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai e sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità dei solai stessi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili è reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non tiene depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto sono collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche			

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci è stato basato sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di trasporto, per i pedoni è stata prevista una distanza di sicurezza sufficiente			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione è opportunamente evidenziato			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi sono dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono mantenuti in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pavimenti ed i passaggi risultano sgombri e liberi da materiali			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli sono adeguatamente segnalati			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso risultano essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I parapetti laddove servono, sono disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I parapetti sono applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico. Laddove non sia possibile, è applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati è inaccessibile			

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici sono predisposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia sono convenientemente illuminati durante il servizio notturno			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, sono sbarrate con apposito cartello posto ad indicare il divieto di transito			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli sono preceduti o affiancati da un incaricato che provvede alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche sono applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari sono disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2			

Scale

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini hanno pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) scale fisse a gradini destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, sono provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non dista da questi più di cm. 60			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pioli delle scale distano almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, saranno adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Un parapetto detto normale è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; ha un'altezza utile di almeno un metro; è costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00			

Illuminazione sussidiaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro sono presenti mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I mezzi di illuminazione sussidiaria sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando sono presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole, l'illuminazione sussidiaria è fornita con mezzi di sicurezza che entrano immediatamente in funzione in caso di necessità in modo da garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei luoghi di lavoro, nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo, l'illuminazione sussidiaria è fornita con mezzi di sicurezza che entrano immediatamente in funzione in caso di necessità in modo da garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti, l'illuminazione sussidiaria è fornita con mezzi di sicurezza che entrano immediatamente in funzione in caso di necessità in modo da garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se vengono lavorate e depositate materie esplosive o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria è fornita con mezzi di sicurezza che entrano immediatamente in funzione in caso di necessità in modo da garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se i mezzi di illuminazione sussidiaria non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione sono a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi sono rese manifeste al personale mediante appositi avvisi			

Dormitori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto è messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale è fornito di sedili e di un tavolo ed è riscaldato durante la stagione fredda			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile hanno i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località e l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali destinati per uso di dormitorio stabile sono riscaldati nella stagione fredda e sono forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali forniti ai lavoratori come dormitorio stabile è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro fornisce dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, la durata dei lavori eccede i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro ha provveduto ai dormitori mediante baracche in legno od altre costruzioni equivalenti			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Le costruzioni per dormitorio prevedono la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia.			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio sono sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio sono costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio hanno aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio sono fornite di lampade per l'illuminazione notturna			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle costruzioni per dormitorio, in zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati, le aperture sono difese contro la penetrazione di essi			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La superficie dei dormitori non è inferiore a 3,50 metri quadrati per persona			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) A ciascun lavoratore è assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina			
(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, sono allestiti convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale			